

N. R.G. 7539/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA

QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **7539/2022** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), quale amministratore di sostegno e legale
rappresentante pro tempore del Prof. Dott. *CP_1*, (C.F. *C.F._2*),
domiciliato in VIA VAGLIASINDI, 9 95126 CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. FILECCIA
SANTI giusta procura in atti.

OPPONENTE

contro

CP_2 (C.F. *P.IVA_1*) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, procuratrice di
Controparte_3 domiciliato in VIA ORSO CORBINO 7 98124 MESSINA; rappresentato e
difeso dall'avv. BARBARO ALESSANDRO e dall'AVV. ANDREA ALOI giusta procura in atti.

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.2.2026 le parti hanno concluso come in verbale.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato via pec in data 18 maggio 2022 *Parte_1*, quale amministratore di sostegno e legale rappresentante *pro tempore* del Prof. Dott. *CP_1*, ha proposto opposizione avverso il D.I. 1434/2022, con il quale il Tribunale di Catania ha intimato al Dott. *CP_1* di pagare alla *CP_2* la somma di euro 38.372,10 oltre interessi di mora e spese, a titolo di saldo debitore derivante da contratto di mutuo sottoscritto in data 7.12.2010 tra *CP_4* e *CP_1*.

A sostegno dell'opposizione, parte opponente ha eccepito: - l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria; - l'inefficacia del decreto ingiuntivo per mancata notifica nei termini di legge; - difetto di legittimazione passiva del Prof. Dott. *CP_1*, essendo soggetto incapace in quanto beneficiario di amministratore di sostegno; difetto di legittimazione attiva di *CP_2* l'urarietà degli interessi pattuiti; l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese; nonché la mancanza di prova del credito ingiunto.

L'opponente pertanto ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

CP_2 procuratrice di *Controparte_3* si è costituita in giudizio, contestando l'avversa opposizione e chiedendone l'integrale rigetto.

Con ordinanza del 27 maggio 2025 è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ed è stato assegnato a parte opposta il termine per l'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010.

All'udienza del 9 febbraio 2026, in assenza dei procuratori delle parti, la causa è stata rinviata ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. all'udienza del 23 febbraio 2026.

A tale udienza è comparsa la sola parte opponente, insistendo per la declaratoria di improcedibilità della domanda monitoria e per la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, stante il mancato avvio della mediazione nel termine assegnato.

Tanto premesso, l'opposizione è improcedibile e il decreto ingiuntivo, pertanto, deve essere

revocato.

Gli artt. 5 e 5bis d.lgs. n. 28/2010 prevedono infatti che *“Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo”*, con onere a carico della parte opposta e carattere obbligatorio, nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, dopo le pronunce ai sensi degli artt. 648 e 649 c.p.c.

Nel caso di specie, parte opposta non ha mai avviato il procedimento di mediazione obbligatorio – nonostante fosse stato onerato con ordinanza del 27.5.2025– con la conseguenza che l'azione è divenuta improcedibile; in ogni caso, giova ricordare che, una volta disposta la mediazione nel corso del giudizio (sia essa delegata che obbligatoria per le materie suddette) questa diviene condizione di procedibilità e, di conseguenza, l'omessa instaurazione del medesimo procedimento comporta l'improcedibilità della domanda di condanna formulata in sede monitoria.

A tale riguardo, il termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione può ritenersi di natura perentoria (con gli effetti di cui all'art. 153 c.p.c.) e non meramente ordinatoria. Invero, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il carattere di perentorietà del termine può desumersi anche in via interpretativa tutte le volte in cui, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato (in questo senso, Cass. civ., nn. 45530/2004 e 14624/2000).

In particolare, la natura perentoria del termine per il deposito della domanda di mediazione si potrebbe evincere dalla stessa gravità della sanzione prevista in caso di omessa instaurazione, ovverosia l'improcedibilità della domanda giudiziale, che comporta la necessità di emettere sentenza di rito, così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico (in tal senso è attestata significativa giurisprudenza di merito: ex multis, Trib.Spoleto n. 961/2019; Trib. Lecce, 03.03.2017; Trib. Cagliari, 08.02.2017; Trib. Firenze, 14.09.2016; Trib. Roma, 14.07.2016, n. 14185).

Apparirebbe invero incoerente che il legislatore abbia previsto, da un lato, la sanzione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, prevedendo tra l'altro che la stessa debba essere attivata entro il termine di quindici giorni, e dall'altro abbia voluto negare ogni rilevanza al

mancato rispetto del suddetto termine (Trib. Lecce, 03.07.2017). In proposito, è anche il caso di rilevare che, anche laddove si volesse ritenere la natura ordinatoria e non perentoria del termine di quindici giorni per l'avvio della mediazione (in questo senso, recentemente, Cass. civ., Sez. II, 31.03.2025, n. 8473 e Corte appello Catania, Sez. II, 10.03.2025, n. 350), la mancata proposizione di una tempestiva istanza di proroga comporterebbe in ogni caso, secondo la prevalente e condivisibile giurisprudenza di legittimità, la decadenza della relativa facoltà processuale (in punto di mancato rispetto di termini ordinatori processuali non prorogati si vedano Cass. civ., nn. 589/2015, 4448/2013, 4877/2005, 1064/2005 e 3340/1997; per l'orientamento di merito secondo cui, pur ritenendo la natura ordinatoria e non perentoria del termine in discorso, la parte a carico della quale è stato posto l'onere di instaurare il procedimento di mediazione può ottenere dal Giudice una proroga del termine in caso di tempestivo deposito dell'istanza prima della scadenza del termine stesso, si vedano Trib. Savona, 26.10.2016; Trib. Piacenza, 18.10.2016; Trib. Monza, 21.01.2016, n. 156; Trib. Como, 12.01.2015).

Ne deriva che, in caso di mancata proposizione dell'istanza di proroga del termine prima della sua scadenza, la parte inevitabilmente decade dalla relativa facoltà di instaurare il procedimento di mediazione e si osserva che anche un'eventuale tardiva proposizione della domanda di mediazione andrebbe equiparata, sotto il profilo della conseguente improcedibilità della domanda giudiziale, alla sua totale omissione.

Sul tema, risulta oggi dirimente l'art. 5bis d.lgs. 28/2010, introdotto dal d.lgs. 149/2022 e applicabile a decorrere dal 30.06.2023, che prevede espressamente la pronuncia della declaratoria di improcedibilità all'udienza fissata dopo la scadenza del termine assegnato per esperire il procedimento di mediazione, nei seguenti termini: *“Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”*.

Alla luce delle suesposte considerazioni deve dunque essere dichiarata improcedibile la domanda monitoria, stante il carattere unitario del procedimento ingiunzionale e di opposizione, come dimostrato dallo stesso onere di promuovere la mediazione posto a carico della parte opposta (attore in senso

sostanziale); di conseguenza, il decreto ingiuntivo emesso deve essere revocato ai sensi dell'art. 5bis d.lgs. 28/2010.

Ogni questione di merito resta, quindi, assorbita dalla presente pronuncia in rito.

Le spese di lite devono infine essere poste, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a carico di parte opposta e vengono liquidate nel dispositivo, in misura pari ai parametri minimi per tutte le fasi ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore del procedimento, del carattere non complesso delle questioni giuridiche esaminate, della limitata attività processuale svolta, dell'assenza di prove costituenti, delle ragioni in rito della pronuncia e della modalità di assunzione della decisione.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 7539-2022, così decide:

- dichiara improcedibile la domanda di condanna proposta in sede monitoria da **CP_2** nei confronti di **CP_1** ;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1434/2022 emesso dal Tribunale di Catania;
- condanna **CP_2** procuratrice di **Controparte_3** al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.809,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.

Così deciso in Catania, il 23 febbraio 2026

II GIUDICE

dott. Alessia Romeo

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011